

## FAQ

**1. Il datore di lavoro può chiedere ai propri lavoratori o ai soggetti che svolgono attività lavorativa presso la propria sede di lavoro copia della certificazione verdi Covid-19 da tenere archiviata? No**

Non è possibile chiedere ai dipendenti di inviare il green pass al datore di lavoro né di conservare copie digitali o cartacee. Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma pertanto non è possibile salvare i dati dei dipendenti relativamente la presenza o meno di green pass.

**2. E' necessario predisporre un documento da far firmare ad ogni soggetto in fase di controllo? No**

Il DPCM del 17 giugno 2021 all'art. 13 prevede che la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sia consentito utilizzando esclusivamente l'applicazione gratuita VerificaC19, installata su un dispositivo mobile anche senza una connessione internet.

**3. E' necessario avere a disposizione uno smartphone/tablet aziendale con app dedicata per il controllo? Si**

L'app può essere installata su dispositivo mobile/tablet aziendale.

**4. Lo smartphone/tablet memorizza i dati del certificato ? No**

La lettura del QR-code consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

**5. Il datore di lavoro deve procedere alla nomina di un delegato al controllo? Dipende**

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto Legge.

Nel caso siano impossibilitati individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

L'atto formale comporta la compilazione del documento di nomina.

**6. Come dimostra il datore di lavoro di aver effettuato i controlli del Green Pass dei soggetti in ingresso?**

Le verifiche delle certificazioni verdi «sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». Il datore di lavoro deve definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche.

Come anticipato siamo in attesa delle linee guida del Governo «per la omogenea definizione delle modalità organizzative».

**7. Il controllo è un obbligo? Si**

Il controllo è obbligatorio. Al momento è discrezione del datore di lavoro definire le modalità prevedendo, prioritariamente, ove possibile, il controllo al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Il decreto prevede altresì che il controllo possa essere effettuato a campione.

Anche in questo caso siamo in attesa delle linee guida del Governo «per la omogenea definizione delle modalità organizzative».

**8. Il controllo della certificazione verdi Covid-19 va effettuato anche sugli esterni che entrano in azienda? Si**

Il controllo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro aziendale anche sulla base di contratti esterni (es: impresa appaltatrice, impresa di pulizie, formatori, consulenti etc etc).

**9. Sono trattati i dati relativi al Green pass ai fini privacy? No**

Non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy poiché le informazioni personali vengono solo visualizzate e non possono essere registrate. Inoltre il Garante della Privacy, nel commento allo schema del DPCM, pubblicato il 9 giugno 2021, afferma che “tale app consente al verificatore di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l'emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline).

**10. Il datore di lavoro deve verificare quotidianamente, o comunque ogni volta che una persona accede ai luoghi di lavoro, la validità del green pass? Si**

Il controllo con app VerificaC19 non consente di visualizzare la scadenza della certificazione verde Covid-19; pertanto, fatto salvo il caso in cui la persona presenta un certificato completo con la data di scadenza, il green pass va verificato ogniqualvolta si presenta un soggetto nei luoghi di lavoro.

**11. Come ci si comporta nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato?**

Al momento non ci sono indicazioni specifiche a riguardo.

Come anticipato siamo in attesa delle linee guida del Governo «per la omogenea definizione delle modalità organizzative».

Nel Decreto Legge è indicato che la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dal proprio datore di lavoro, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro dei luoghi di lavoro ove questi soggetti svolgono l'attività lavorativa o di formazione o di volontariato.